



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/79/CR5bis/C9

**DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO
E PRIVATO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN MERITO ALL'ANDAMENTO
DELL'UTILIZZO A LIVELLO TERRITORIALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI IN DEROGA ALLA NORMATIVA
VIGENTE, ANCHE IN VISTA DEL LORO PROSSIMO SUPERAMENTO.**

Il tema degli ammortizzatori sociali in deroga rappresenta uno degli ambiti di lavoro su cui le Regioni e Province autonome **sono state fortemente impegnate con grande senso di responsabilità istituzionale**, a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del febbraio 2009, con la finalità di contrastare la crisi economico-produttiva-occupazionale che ha investito in maniera rilevante il nostro Paese. Si ricorda, infatti, che **sebbene a legislazione vigente gli ammortizzatori sociali non rientrino nelle competenze istituzionali ed amministrative delle Regioni, le stesse hanno esercitato a partire dal 2009 per delega, competenze amministrative** provvedendo ad effettuare le autorizzazioni e procedendo, attraverso la sottoscrizione di accordi regionali con le parti sociali, all'individuazione di beneficiari, settori e procedure, in coerenza con le specificità del mercato del lavoro territoriale. Tale sistema di tutele, creato per i lavoratori non rientranti negli strumenti di sostegno ordinari come CIGO, CIGS, ASpI, NASpI e mobilità ordinaria e riguardante per la maggior parte, le imprese al di sotto dei 15 dipendenti, si è basato su due strumenti: cassa integrazione guadagni in deroga (per le sospensioni dal lavoro) e mobilità in deroga (nei casi di licenziamento e cessazione del rapporto di lavoro) entrambi finanziati dalla fiscalità generale unitamente al cofinanziamento del FSE per un impegno finanziario pari a circa 2.650 milioni (2,6 MILIARDI) di euro per il periodo 2009-2012.

I criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga sono stati disciplinati da ciascuna Regione in virtù di appositi accordi sottoscritti con le parti sociali.

Con decreto Interministeriale del 1 agosto 2014 N. 83473, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dettato la nuova disciplina della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga al fine di individuare criteri omogenei di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga gravanti sulla fiscalità generale.

Il decreto Interministeriale introduce la riduzione della durata massima delle prestazioni e disciplina le causali per la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Da ciò è derivata una consistente riduzione delle domande e della conseguente spesa.

Basti pensare che la durata prevista per la cassa integrazione in deroga passa da 11 mesi nel 2014 a 5 mesi nel 2015.

Con riferimento alla mobilità in deroga, la disciplina ministeriale prevede altresì una durata ridotta e una restrizione della platea dei beneficiari.

In ogni caso entrambi gli strumenti sarebbero dovuti cessare al 31 dicembre 2015.

A ciò si aggiunge il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali introdotto dalla legge 183/2014 (cosiddetto "Jobs act").

Successivamente la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha stabilito una proroga dei trattamenti di integrazione salariale in deroga limitatamente a tre mesi per la cassa integrazione in deroga e fino a un massimo di 6 mesi per la mobilità in deroga.

Con il Decreto interministeriale n. 160024 del 23 marzo 2016 sono stati assegnati alle Regioni 200 milioni di euro per il 2016.

Da una prima stima effettuata, emerge che l'ulteriore fabbisogno di risorse necessario per soddisfare le competenze 2016, al netto dell'assegnazione ricevuta, risulta pari a circa 140.452.428,00¹ euro.

In sintesi il fabbisogno per chiudere il 2016, ammonta a circa 140.452.428,00 euro.

Dal 2017 gli strumenti di integrazione salariale in deroga non sono più finanziabili.

Contestualmente al 31 dicembre 2016 termina la mobilità ordinaria.

Nel frattempo sono entrati in vigore il Dlgs 22/2015 che disciplina la nuova indennità di disoccupazione (NASPI) e il dlgs 148/2014 relativo alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In questo rinnovato contesto normativo le Regioni e le Province autonome si trovano a dover dare risposte alle centinaia di migliaia di lavoratori che hanno terminato o che stanno per terminare ogni forma di ammortizzatore sociale e che non hanno alcuna chance di essere rioccupati nel breve periodo.

Poiché in relazione all'anno 2016 i finanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga ammontano a 650 milioni di euro² per quanto sopra descritto in relazione al fabbisogno 2016, le

¹ Il dato non risulta comprensivo del fabbisogno relativo alla Regione Sardegna per la chiusura del 2016.

² Con riferimento all'anno 2016, si rileva, che la Legge di Stabilità 2016 ha disposto per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga un incremento del Fondo sociale per la formazione per 250 milioni di euro, che si aggiungono ai 400 milioni di euro già stanziati dalla Legge 92/2016 (cd Fornero). Si ricorda, inoltre, che la Legge di Stabilità 2015 (art.1, comma 107 L.

Regioni e le Province autonome ritengono che le residue risorse (pari a circa 300 milioni di euro) debbano essere redistribuite alle regione per finanziare politiche attive del lavoro per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.

In particolare le risorse possano essere utilizzate **per i seguenti interventi:**

- 1) **rafforzare lo strumento dell'ASDI;**
- 2) finanziare lavori di pubblica utilità sulla base di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 150/15;
- 3) finanziare **l'indennità di partecipazione alle misure di politica attiva** programmate dalle Regioni.

In via alternativa, le Regioni e le Province autonome ritengono necessario utilizzare i 300 milioni stimati quali residui del 2016 per finanziare un incremento della quota del 5% prevista già in deroga al Decreto interministeriale dell'agosto 2014 e ribadito nella legge di stabilità per il 2016.

Le richieste delle rRgioni si giustificano in relazione ai ritardi delle misure nazionali previste dal D. Lgs. 150/15 (ANPAL, ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE) che vedono le Regioni ancora in prima linea nel dare le risposte a tutti quei lavoratori che hanno diritto a essere tutelati con misure di politica attiva.

Roma, 23 giugno 2016